

# FONDAZIONE DARE FRUTTO

## STATUTO

### Articolo 1 - Costituzione

È costituita una Fondazione denominata **Fondazione DARE FRUTTO** con sede in Milano.

La Fondazione non ha finalità di lucro e non può distribuire utili.

Rappresentanze, delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

### Articolo 2 - Scopo

La Fondazione ha come scopo la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale, naturalistico e ambientale, nonché delle tradizioni e dei valori culturali e storici ad esso collegati, intesi come strumento di sviluppo economico sostenibile, di promozione culturale e di solidarietà sociale.

Principio ispiratore della Fondazione è *“custodire la terra perché dia frutto senza essere sfruttata. Questa è una delle più grandi sfide della nostra epoca: convertirci ad uno sviluppo che sappia rispettare il creato.”* (papa Francesco)

Tale scopo viene perseguito in particolar modo attraverso :

- la tutela, la valorizzazione e la promozione dei beni e dei territori di interesse agricolo, naturalistico, ambientale e paesaggistico;
- l'organizzazione e la promozione di attività culturali ed educative a tutti i livelli, finalizzate a sensibilizzare la collettività al rispetto ed alla difesa dell'ambiente, della natura e del patrimonio rurale;
- la realizzazione, diretta o indiretta, di iniziative di turismo ecologico, rurale e naturalistico diretto a preservare le risorse ambientali, le identità e le tradizioni culturali locali, anche mediante, ove possibile, la partecipazione attiva del visitatore alle attività, agli usi e ai modi di vita della popolazione locale.
- la realizzazione sia diretta che mediante accordi con enti e associazioni di servizi ed attività di solidarietà sociale.

In relazione a tali scopi, la Fondazione potrà in particolare:

- intraprendere e promuovere ogni azione diretta alla tutela, conservazione, riqualificazione e recupero dei beni, della natura e dell'ambiente e delle tradizioni culturali e storiche ad esso collegate
- intraprendere e promuovere attività di studio e di ricerca, attività didattiche, di formazione e di divulgazione, direttamente o indirettamente;
- acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e in gestione beni mobili ed immobili, al fine di realizzare i propri scopi istituzionali.

La Fondazione può perseguire i propri scopi anche attraverso ogni più opportuno accordo, convenzione, collaborazione con altri enti o istituzioni, pubblici o privati, italiani o stranieri, che siano ritenuti idonei per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

### Articolo 3 - Attività

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto per la realizzazione delle attività istituzionali deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate

opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa, in modo da conservare o ripristinare le loro caratteristiche rurali, naturalistiche ed ambientali;
- stabilire e favorire ove possibile l'apertura al pubblico delle proprietà a qualunque titolo acquisite o gestite, indicandone le relative modalità;
- intraprendere, promuovere, contribuire e gestire progetti e lavori di consolidamento, ripristino, ristrutturazione e manutenzione, nonché attività di tutela e recupero di beni propri o di terzi, mediante specifiche convenzioni da stipularsi volta per volta;
- promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi italiani e stranieri per l'utilizzo e la tutela dei beni sopraindicati, allo scopo di implementare e facilitare studi ed attività culturali, sia promuovendo incontri e convegni sia assicurando luoghi di riposo e meditazione a persone impegnate nelle attività di studio o di ricerca;
- promuovere analoghe intese con istituti, enti, associazioni e fondazioni, pubblici o privati, italiani o stranieri, per l'organizzazione di seminari ed incontri e per l'utilizzazione e gestione comune di beni propri o di terzi;
- promuovere ed organizzare incontri, manifestazioni, convegni, corsi di formazione e seminari attinenti ai settori di interesse della Fondazione e tutte quelle iniziative idonee a favorire un contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali dei settori di interesse della Fondazione ed il Pubblico;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, italiani ed estere, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, costituire ovvero concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione il raggiungimento dei suoi fini;
- contribuire e promuovere attività di soggetti terzi particolarmente meritevoli in relazione agli scopi istituzionali della Fondazione, anche concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio ;
- concedere contributi o procedere ad altre forme di intervento a favore di enti proprietari dei beni oggetto degli scopi della Fondazione o anche di privati che mettano i propri beni a disposizione della Fondazione stessa;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività istituzionali;
- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione nel settore dell'editoria, degli audiovisivi e della diffusione a mezzo world wide web;
- porre in essere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento dei fini istituzionali, ivi comprese l'attività di conduzione di terreni agricoli, l'attività di consulenza, l'organizzazione di viaggi a scopo di istruzione, di studio e di formazione culturale, l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli, l'attività editoriale, la promozione turistica, la conduzione di esercizi commerciali strumentali all'attività della Fondazione, l'attività ricettiva e di ristorazione, la realizzazione o l'affidamento a terzi di servizi aggiuntivi e accessori.

E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, se non quelle ad esse direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

#### **Articolo 4 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili, o da qualunque altro bene o utilità economica impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati dai Fondatori a tale titolo;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione,

compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge, per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione;
- dagli avanzi d'esercizio che il Consiglio Direttivo disponga con propria delibera di destinare ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

### **Articolo 5 - Fondo di gestione**

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito :

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da donazioni, lasciti testamentari, contributi e ogni altra forma di liberalità fatta da enti o da privati, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dai contributi dei Sostenitori, degli Aderenti e dei Partecipanti;
- dai contributi attribuiti in conto esercizio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dalle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate con motivata delibera del Consiglio Direttivo ad uso diverso dall'incremento del patrimonio stesso; in caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donante;
- da ogni altra rendita, risorsa, bene o utilità economica destinata a far fronte alle necessità organizzative della Fondazione e agli oneri economici necessari al perseguimento delle finalità istituzionali.

### **Articolo 6 - Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Sostenitori;
- Aderenti;
- Partecipanti.

### **Articolo 7 – Fondatori**

Sono Fondatori i signori Piero Alfonso Carlo Masolo, Giorgio Luca Giovanni Brughera, Marella Angela Notte, Gerardo Petrella, Maria Cristina Terragni per volontà ed iniziativa dei quali è costituita la Fondazione DARE FRUTTO.

La qualifica di Fondatore non può mai essere persa e/o revocata e non è trasferibile ad alcun titolo.

I Fondatori sono componenti di diritto a vita del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 8 - Sostenitori, Aderenti e Partecipanti**

Possono diventare “**Sostenitori**” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione con importanti donazioni, erogazioni in denaro o attività di particolare rilievo. Nel caso in cui l'apporto dato da un “Sostenitore” sia di eccezionale importanza e con effetti duraturi per la vita della Fondazione, alla qualifica di “Sostenitore” verrà aggiunto il termine “Benemerito”. Le qualifiche di “Sostenitore” e di “Benemerito” sono attribuite dal Consiglio Direttivo, che con apposito regolamento potrà anche istituire l'assemblea dei “Sostenitori”, determinandone i compiti e le modalità di funzionamento.

Possono ottenere la qualifica di “**Aderenti**” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, nella misura stabilita dal Consiglio

Direttivo. La qualifica di “Aderente” viene attribuita dal Consiglio Direttivo e dura per tutto il periodo per il quale la quota è stata regolarmente versata. Il Consiglio Direttivo potrà istituire con apposito regolamento l’assemblea degli “Aderenti”, determinandone i compiti e le modalità di funzionamento.

Possono ottenere la qualifica di “**Partecipanti**” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla realizzazione degli scopi della medesima con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio Direttivo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei “Partecipanti” per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, nonché costituire l’assemblea dei “Partecipanti” disciplinandone i compiti e le modalità di funzionamento. I “Partecipanti” possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.

Possono essere Sostenitori, Aderenti o Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all’estero.

### **Articolo 9 - Organi**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente
- b) il Presidente Onorario
- c) da uno a tre Vice Presidenti
- d) il Consiglio Direttivo
- e) l’Organo di Revisione dei Conti

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo che sia diversamente disposto dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 10 - Presidente e Vice Presidenti**

Il Presidente ed i Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri in occasione della prima riunione del Consiglio stesso.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente durano cinque anni e possono essere rinnovate.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri previsti dallo Statuto o delegati dal Consiglio in via generale o di volta in volta; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro sessanta giorni dalla data dell’avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Il Vice Presidente, il più anziano dei Vice Presidenti o, in mancanza, il Consigliere più anziano sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; in tal caso la loro firma fa piena prova nei confronti dei terzi dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

Essi esercitano inoltre quelle funzioni che siano loro delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

### **Articolo 11 – Presidente Onorario**

La Fondazione può avere un Presidente Onorario, presentato dal Presidente e nominato dal Consiglio Direttivo. Egli non ha la rappresentanza legale della Fondazione, ma ne rappresenta i valori e l’immagine verso i terzi.

Il Presidente Onorario è nominato per la prima volta in atto costitutivo ed è tale di diritto, a vita.

### **Articolo 12 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo variabile di membri.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo-

I Consiglieri, eccettuati i Consiglieri Fondatori che durano in carica a vita, vengono scelti dal Consiglio Direttivo in carica fra persone meritevoli, che risultino qualificati come Sostenitori, Aderenti o Partecipanti. Durano in carica cinque anni, e possono essere confermati o revocati con le stesse modalità della nomina.

In caso di morte, sopravvenuta incapacità o dimissioni di uno dei Consiglieri a vita, si procede alla sua sostituzione per cooptazione da parte del Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti in carica. I Consiglieri così nominati resteranno in carica anch'essi a vita.

I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti assenti per oltre un anno alle adunanze del Consiglio, sempre che tale assenza non sia accertata come dovuta a causa di forza maggiore.

### **Articolo 13 - Convocazione e quorum**

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente.

Si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio e del bilancio di previsione, e comunque ogniqualvolta il Presidente lo consideri necessario o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, senza obblighi di forma, anche tramite mezzi di telecomunicazione, purché con un preavviso di almeno 8 giorni.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere che avesse interesse personale in merito ad un determinato argomento posto all'ordine del giorno di una riunione del Consiglio deve:

- darne notizia agli altri Consiglieri prima dell'inizio della discussione;
- abbandonare la seduta a meno che non sia invitato dagli altri Consiglieri a rimanere;
- astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti quell'argomento.

In ogni caso egli non concorre a determinare il quorum.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

### **Articolo 14 - Poteri**

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto;
- approvare gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verificare i risultati complessivi della gestione della medesima;
- approvare il bilancio consuntivo annuale, il bilancio di previsione annuale e la eventuale relazione informativa e finanziaria;
- deliberare sull'accettazione delle donazioni, dei lasciti testamentari, dei contributi e delle elargizioni, sull'acquisto ad altro titolo di beni e di ogni altra entità suscettibile di valutazione economica, nonché, ove si tratti di immobili, del diritto del donante di risiedervi secondo la sua richiesta;
- deliberare sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi, ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
- nominare l'Organo di revisione dei conti;
- deliberare sull'attribuzione della qualifica di Sostenitore, Aderente e Partecipante, nonché sul riconoscimento della qualità di Sostenitore Benemerito;
- approvare i regolamenti della Fondazione;
- nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione determinandone compiti, durata e natura

dell'incarico;

- deliberare la costituzione del Collegio dei Garanti e delle Commissioni di esperti;
- istituire delegazioni e uffici locali, disciplinarne il funzionamento e nominarne i componenti;
- deliberare la costituzione di comitati per la gestione di beni immobili di particolare interesse, dei quali farà parte di diritto il donatore del bene se lo vorrà, e nominarne i membri;
- conferire incarichi, anche aventi carattere professionale e continuativo, a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e l'eventuale remunerazione;
- nominare direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega, determinandone compiti, durata e natura dell'incarico;
- deliberare eventuali modifiche statutarie con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, ferme restando le finalità della Fondazione;
- deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto o dalla legge.

### **Articolo 15 - L'Assemblea**

Il Consiglio Direttivo può istituire con apposito regolamento una o più assemblee che riuniscano i Sostenitori, gli Aderenti ed i Partecipanti, disciplinandone le modalità di costituzione e di funzionamento, nonché gli eventuali poteri ed attribuzioni.

### **Articolo 16 - Il Direttore della Fondazione**

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore della Fondazione tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, a cui affidare tutti o parte dei poteri di gestione della Fondazione.

La durata, la natura e la qualifica del rapporto, le modalità e i limiti della collaborazione vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Al Direttore oltre al rimborso delle spese può essere corrisposto un compenso annualmente fissato dal Consiglio Direttivo.

L'incarico di Direttore della Fondazione non è incompatibile con lo status di membro del Consiglio Direttivo

### **Articolo 17 - Il Collegio dei Garanti**

Il Consiglio Direttivo può nominare un Collegio di Garanti, tra coloro che si sono distinti per competenza ed esperienza nei settori e nelle attività di interesse della Fondazione, in campo accademico, nelle professioni, oppure tra le persone benemerite per attività svolte a favore della Fondazione.

Il Collegio dei Garanti ha il compito di vigilare sulla coerenza delle attività della Fondazione rispetto ai valori recepiti nello Statuto; esprime pareri non vincolanti su proposte di modifiche statutarie e su tutte le materie e le questioni che il Consiglio gli sottopone; si riunisce una volta l'anno con il Consiglio per discutere le linee programmatiche e gli obiettivi dell'attività della Fondazione e per ricevere aggiornamenti sulla medesima.

Le modalità di costituzione e di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Consiglio Direttivo con Regolamento.

La carica di Garante dura cinque anni ed è incompatibile con quella di componente di altri organi della Fondazione.

### **Articolo 18 – Commissioni, Delegazioni e Comitati**

Per l'attuazione degli scopi della Fondazione, il Consiglio Direttivo può nominare una o più commissioni di esperti scelti fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza ed esperienza professionale nell'ambito di materie ed attività di interesse della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire delegazioni e uffici locali della Fondazione, disciplinandone

con apposito regolamento i compiti, le modalità di costituzione ed il funzionamento; potrà inoltre nominare comitati per la gestione dei beni immobili di particolare interesse, dei quali farà parte di diritto, se lo chiederà, il donatore del bene stesso oggetto della gestione, e per la realizzazione di attività e progetti di particolare rilievo.

#### **Articolo 19 – Organo di revisione dei conti**

Il controllo contabile e finanziario della Fondazione è esercitato da un Revisore Unico ovvero da un Collegio di Revisori.

Il Revisore Unico deve essere scelto fra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Il Collegio deve essere composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti nominati dal Consiglio Direttivo fra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di revisione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla gestione finanziaria della Fondazione; procede alla revisione contabile e di bilancio, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni che dovranno essere allegate agli stessi; può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'organo di revisione dei conti resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e può essere riconfermato.

#### **Articolo 20 - Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tale termine, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

La Fondazione ha l'obbligo di reimpiegare eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve e capitali durante tutta la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre fondazioni od enti che per legge o per statuto perseguano gli stessi scopi o scopi analoghi.

#### **Articolo 21 - Estinzione**

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Se lo scopo della Fondazione diverrà impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione o di scioglimento previste dalla legge, la Fondazione si estingue ai sensi e a norma dell'articolo 21 del C.C.

In caso di estinzione della Fondazione da qualunque causa determinata, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo, ad altra Fondazione o ente privo di scopo di lucro che persegua finalità analoghe o comunque fini di pubblica utilità, sentiti eventuali organismi di controllo competenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nel caso si addivenisse per qualunque motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nominerà uno o più liquidatori che potranno essere scelti anche fra i membri del Consiglio Direttivo stesso.

#### **Articolo 22 - Clausola di Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.